



ELEZIONI CONSORZIALI

AVVISO RELATIVO ALLA PUBBLICAZIONE E DEPOSITO DELLE LISTE DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO

In attuazione della prescrizione statutaria, con Provvedimento n. 90 del 15.02.2019, il Commissario Regionale (nominato con decreto n. 23 del 21.04.2017 dal Presidente della Regione Abruzzo) ha deliberato la riattivazione del procedimento elettorale interrotto con la delibera n. 44 del 03.03.2017 per il rinnovo degli Organi amministrativi consorziali nella data del **19 MAGGIO 2019**.

Si rende noto che è in pubblicazione, presso l'intestato Consorzio e gli albi pretori dei Comuni del comprensorio consorziale, la deliberazione Commissariale n. 149 del 07.03.2019, relativa all'approvazione delle liste degli aventi diritto al voto e che le liste stesse saranno depositate per quindici giorni consecutivi, a partire dal 15.03.2019 a disposizione degli interessati presso gli uffici del Consorzio e dei Comuni suddetti.

Con la suddetta deliberazione Commissariale è stata riconfermata anche la deliberazione n. 27 del 21.12.2016 per la suddivisione dell'Assemblea dei consorziati, in ottemperanza all'art. 26, IV comma, della L.R. 10.03.1983 n. 11 e s.m.i., nelle tre sezioni previste dallo Statuto consortile così come di seguito riportate:

- 1^a Sezione: consorziati con carico contributivo sino a € 63,00 (consorziati con interessi marginali in agricoltura e categorie extragricole);
- 2^a Sezione: consorziati con carico contributivo da € 63,01 a € 250,00;
- 3^a Sezione: consorziati con carico contributivo superiore a € 250,01.

Le liste suddette sono compilate per Comune e per singole sezioni seguendosi l'ordine alfabetico.

Il diritto di voto spetta a coloro che siano iscritti nel catasto consorziale, abbiano compiuto 18 anni di età, godono dei diritti civili, e in quanto iscritti a ruolo, siano obbligati a pagare il contributo consortile in riferimento ad un titolo di proprietà ricadente nel comprensorio, nonché "i conduttori a titolo legittimo che in virtù degli obblighi nascenti dal contratto siano tenuti a pagare il contributo consortile".

Si precisa che:

- a) Ogni elettore, iscritto nelle "liste elettorali", ha diritto ad un voto personale, diretto, libero e segreto, non delegabile se non nei modi di cui ai punti successivi;
- b) Ogni avente diritto al voto può farsi rappresentare, con delega scritta, da un componente del proprio nucleo familiare, in base alle risultanze anagrafiche formalmente certificate (stato di famiglia). Non è ammesso il cumulo di più di una delega;
- c) per i proprietari dei beni in comunione (immobili intestati in catasto a più persone), il diritto di voto è esercitato da uno dei partecipanti alla comunione stessa, al quale dovrà essere conferita delega dai titolari della maggioranza delle quote, computandosi anche la quota del delegato. In mancanza di delega, si considera quale rappresentante il primo intestatario della ditta iscritta nel catasto consorziale e, quindi, nelle liste degli aventi diritto al voto;
- d) per le persone giuridiche pubbliche e private, per i minori e per gli interdetti, il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti;
- e) per i falliti e per i sottoposti ad amministrazione giudiziaria il diritto di voto è esercitato dal curatore o dall'Amministratore;
- f) le deleghe di cui ai precedenti punti b) e c) devono essere conferite con atto scritto e la firma del delegante deve essere dichiarata autentica da un notaio o dal segretario del Comune di residenza del delegante o da un funzionario incaricato del Consorzio di Bonifica;
- g) al fine di eseguire l'iscrizione nella lista degli aventi diritto al voto dei rappresentanti indicati nei punti precedenti, i relativi titoli di legittimazione debbono essere depositati presso la Segreteria del Consorzio, a cura degli interessati, non oltre il termine perentorio di quindici giorni dall'ultimo di pubblicazione, nel Comune di appartenenza, della deliberazione Commissariale n. 149 del 07.03.2019 di approvazione delle liste degli aventi diritto al voto;
- h) i documenti di delega di cui al precedente punto b) e c) possono essere presentati al Consorzio sino alle ore 14 del terzo giorno antecedente quello stabilito per le elezioni, oppure direttamente al Presidente del seggio elettorale durante le votazioni stesse;
- i) in caso di enfiteusi, il diritto di voto compete all'enfiteuta;
- j) in caso di usufrutto, il diritto di voto compete all'usufruttuario che sia iscritto nelle liste degli aventi diritto al voto in luogo del proprietario;
- k) in caso di uso il diritto di voto compete al proprietario;
- l) i conduttori che, avendone titolo, non abbiano chiesto di essere iscritti nel catasto consorziale, possono chiedere l'iscrizione nelle liste degli aventi diritto al voto con istanza al Consorzio da prodursi entro il termine perentorio di quindici giorni dall'ultimo di pubblicazione, nel Comune di appartenenza, della deliberazione Commissariale n. 149 del 07.03.2019 di approvazione delle liste degli aventi diritto al voto, unitamente al contratto agrario dal quale risulti l'obbligo del conduttore di pagare i contributi consorziali.

I reclami contro le liste degli aventi diritto al voto devono essere diretti al Commissario Regionale ed inviati, mediante raccomandata A.R. presso la Sede del Consorzio o mediante PEC all'indirizzo consorziocentro@pec.bonificacentro.it, entro il termine perentorio di quindici giorni dall'ultimo di pubblicazione.

Con successivo manifesto si darà notizia delle modalità relative alla presentazione degli elenchi dei candidati e alle votazioni, nonché dei seggi elettorali e della loro sede.